

È molto difficile dare un giudizio definitivo sul concordato viennese. Senza dubbio il patto è stato benefico in quanto che con esso si pose fine alla pericolosa condizione avutasi sino allora di allontanamento e di tensione verso la Santa Sede e si riallacciarono più strette relazioni col centro dell'unità ecclesiastica. Ma non può negarsi, che il concordato pativa d'una certa incompletezza, che esso non procurava soddisfacente rimedio ai molteplici profondi mali della situazione ecclesiastica in Germania<sup>1</sup> e che parecchie disposizioni erano così poco chiare, che ben presto sorsero controversie. La nuova introduzione delle malviste annate, malgrado le mitiganti disposizioni accompagnatorie, fu sentita molto duramente in Germania, sebbene di fronte a ciò vada ricordato, che non era da evitarsi la concessione di determinate entrate al capo della Chiesa gravato da innumerevoli pressanti spese. Il diritto di provvisione accordato alla Sede romana per cotanti posti aveva i suoi due lati: il disporre da tanta lontananza e la difettosa conoscenza delle singole condizioni locali e persone dovevano portare con sé frequenti errori ed abusi, ma d'altra parte per questa via poteva rintuzzarsi l'eccessiva e sommaramente dannosa influenza della nobiltà, che allora in Germania considerava i capitoli siccome sua esclusiva pertinenza. Ben applicato, il concordato avrebbe quindi potuto diventare una benedizione per la Chiesa germanica. Che se troppo di frequente avvenne il contrario e più tardi quando scoppiò la grande rivoluzione del secolo XVI, «centinaia anche dei beneficiati promossi da Roma apostatarono come foglie secche scosse dall'albero», ciò ebbe il suo fondamento per una parte nella difettosa educazione e disciplina d'una parte del clero tedesco, d'altra però anche nella troppo grande spensieratezza, con cui i successori di Niccolò V procedettero nell'esercizio del diritto di collazione.<sup>2</sup>

237 s. Sull'uso del termine «nazione tedesca» nel concordato di Vienna cfr. WERMINGHOFF in *Hist. Vierteljahrsschr.* XI (1906) 189 ss.

<sup>1</sup> PHILLIPS III, 329.

<sup>2</sup> Parlano così, quasi accordandosi alla lettera, DÖLLINGER (II 1, 348) e HERGENROTHER (II, 122). Cfr. anche JANSSEN, *Römer II*, 239, e G. WOLFF, *Deutsche Gesch. im Zeitalter der Gegenreformation I*, Berlin 1908, 115 s., 148. Sul modo, con cui in molte diocesi di Germania la nobiltà pervenne al possesso esclusivo dei canonici nelle chiese arcivescovili e vescovili, cfr. HÖFLER, *Friedrich v. Hohensbach, Bischof von Bamberg, Rechtsbuch* (Bamberg 1852) LXXIV ss., e negli eccellenti articoli *Der deutsche Adel in den hohen Erz- und Domkapiteln* negli *Hist.-polit. Bl.* XLIII, 653-676, 745-768 e 837-858. A ragione in fine della sua dissertazione (858) l'autore — il quale è un nobile — rileva, che l'esclusivo diritto dell'alta e bassa nobiltà ai canonici era incompatibile non solo collo scopo propriamente ecclesiastico dei Capitoli, ma che esso non fu mai un vero beneficio per la nobiltà stessa. V. anche JANSSEN-PASTOR, *Gesch. d. deutschen Völker I* 17-18, 715-740. — J. FRIEDMICH (*J. Weissel*, Regensburg